TRASFORMAZIONE IN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO DELL'AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Art. 12

Esenzione fiscale

Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del patrimonio dell'AAAVTAG sono esenti da imposte e tasse.

Versione in vigore dal 26 marzo 1996, non più in vigore dal 26 maggio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1996, n. 153
Capo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-in-ente-di-diritto-pubblico-economico-dell-azienda-153-1996/art-12-esenzione-fiscale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it